



COMUNE DI VALSAMOGGIA

Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 84 del 25/07/2023

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2023 - MODIFICA DELIBERA DI C. C. N. 37 DEL 28/04/2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **venticinque** del mese di **luglio** alle ore **18:30**, presso la sala consiliare del Municipio di Crespellano, convocato con le modalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello ad inizio seduta, al momento dell'esame del presente atto risultano i Consiglieri e gli Assessori:

Ruscigno Daniele	Sindaco	P	Graziano Emanuela	Consigliere	P
Grasselli Luca	Presidente	P	Falco Giuseppe	Consigliere	P
Bertaccini Andrea	Consigliere	P	Colangeli Stefano	Consigliere	P
Bini Simone	Consigliere	A	Guglielmi Daniela	Consigliere	A
Manzini Stefania	Consigliere	P	Rimondi Simone	Consigliere	A
Gaiba Silvia	Consigliere	P	Adani Silvia	Consigliere	A
Quieti Maria Grazia	Consigliere	P	Zanna Milena	Vice Sindaco	P
Romagno Pasquale Renato	Consigliere	P	Di Pilato Angela Paola	Assessore	P
Zagnoni Juri	Consigliere	P	Govoni Federica	Assessore	P
Luzzi Rosella	Consigliere	P	Soverini Christian	Assessore	P
Lelli Sivia	Consigliere	P	Zanetti Angelo	Assessore	P

CONSIGLIERI PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 4

Partecipa il Segretario Generale/F.F. Maglione Maria Consiglia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Grasselli Luca assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Gaiba Silvia, Lelli Sivia, Rimondi Simone.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783."*

Preso atto, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla Legge n. 160/2019.

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, dei Decreti Legislativi numeri 471-472-473 del 1997, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 2022 che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 741, lettera b), primo periodo, della Legge 160/2019, nella parte in cui si stabilisce: *" per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente"*, anziché disporre: *" per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*;

Preso atto che nella nuova imposta municipale propria:

- il presupposto è il possesso di immobili con esclusione dell'abitazione principale assimilata, e pertinenze ammesse, salvo che si tratti di unità classificate in A1, A8 e A9. Per abitazione principale si intende *"l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente"*; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono *"esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo"*;
- i soggetti passivi sono: il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; il concessionario di aree demaniali; in caso di locazione finanziaria, il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; il genitore assegnatario della casa familiare e affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
Ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di

possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni;

Rilevato, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19/5/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22/1/2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione (art. 1 comma 747 lett. b);
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante,

oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Preso atto che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28/12/2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14/6/1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18/6/1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28/12/2015, n. 208.

Visto l'art. 1 comma 48 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio 2021) che prevede, a partire dall'anno 2021, una riduzione del 50% dell'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 comma 751 della Legge 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Ritenuto opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019 in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con

possibilità di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 749, che fissa la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/2/1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento ad eccezioni di quelli posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Richiamati i commi 756 e 757 dell'art. 1 L. 160/2019, i quali dispongono che la delibera di approvazione delle aliquote debba essere redatta accedendo al Portale del federalismo fiscale diversificando le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze e che il prospetto così elaborato diventi parte integrante della delibera stessa;

Preso atto che con Risoluzione n. 1/2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito in modo inequivocabile che la disposizione sopra citata non trova applicazione fino al momento in cui non sarà approvato il decreto di cui al comma 756;

Dato atto che alla data odierna, il decreto attuativo sopra citato non risulta ancora emanato;

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra illustrato, che resti salvo il ricorso all'esercizio della potestà regolamentare generale, sia in termini di diversificazione delle aliquote sia in termini di individuazione di situazioni meritevoli di trattamento differenziato, seppure nell'ambito dei limiti imposti dallo stesso articolo 1 della L. 160/2019;

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote adottate;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 28 luglio 2020 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imu;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 28/04/2023 avente per oggetto "Imposta Municipale Propria (IMU) – approvazione aliquote anno 2023" in particolare:

aliquota dello 0,55 per cento

- o per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come per legge individuate

aliquota 0,84 per cento

- o per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, come per legge individuate, che il possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli), che le utilizzano a titolo di abitazione principale purchè residenti in base alle risultanze anagrafiche;
- o per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98.
- o terreni agricoli

aliquota 0,00 per cento

- o per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/1994;

aliquota 0,90 per cento

- o per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi e botteghe), l'agevolazione adottata dall'Amministrazione comunale ha lo scopo di tutelare le attività economiche ed

artigianali, ma nello stesso tempo anche di incrementare l'apertura di nuovi esercizi commerciali a servizio della collettività.

aliquota 1,06 per cento

- o per le aree edificabili,
- o per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come per legge individuate prive di contratto di locazione registrato, comodato scritto, comunque non occupati da nessun soggetto e tenute a disposizione dal proprietario, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- o Per i fabbricati di categoria D, escluso i fabbricati classificati nella categoria D10 (fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/1994)

aliquota 0,96 per cento

- o per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedentemente indicate.

Detrazione

- o per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l'unità immobiliare non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22/4/2008.

Con il presente atto si intende procedere ad una variazione delle disposizioni che riguardano l'applicazione delle aliquote ridotte e l'applicazione di una sanzione nella misura minima nel caso in cui non vengano rispettati i termini di presentazione senza modificare in alcun modo il piano tariffario già approvato in sede di approvazione del bilancio previsionale relativo all'anno 2023;

Ritenuto opportuno stabilire che ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (misura inferiore al valore ordinario stabilito) il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione scritta, per le variazioni intervenute nel 2023, su modello messo a disposizione dal Comune di Valsamoggia, allegando la documentazione specificata nel modello stesso, entro e non oltre il **31/12/2023**.

La presentazione della comunicazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del beneficio.

Chi presenta la comunicazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su

modello ministeriale.

Non deve essere presentata alcuna comunicazione, se nell'anno 2022 o in anni antecedenti, la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate.

La comunicazione è valida esclusi i casi previsti dalla normativa IMU in cui occorre obbligatoriamente la dichiarazione (modello ministeriale).

La mancata presentazione della documentazione richiesta sopra specificata equivale ad omissione della denuncia, sanzionabile ai sensi dell'art. 1 comma 775, Legge 160/2019, con applicazione della sanzione per omessa denuncia nella misura minima di € 50,00.

Dato atto che le aliquote e le detrazioni di imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del Bilancio di Previsione finanziario per il periodo 2023/2025 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 28/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamati:

- il disposto dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti sulle entrate, purché approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se adottati successivamente all'inizio dell'esercizio;

Richiamati:

- l'art. 1 - comma 775 - della Legge n. 197 del 29.12.2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 303 supplemento ordinario n. 43 del 29.12.2022, il quale prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;
- Visto il decreto del 19 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2023, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2023/2025 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;
- il decreto del Ministro dell'interno del 30/05/2023 con il quale si prevedeva il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2023- 2025 al 31 luglio 2023;

Dato atto che

- in base all'art. 13, co. 5-bis, del D.L. 4/2022 gli enti che hanno approvato le delibere tariffarie dei tributi dopo il bilancio di previsione, ma entro il termine di approvazione dei bilanci, possono variare il bilancio e non sono obbligati alla riapprovazione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Evidenziato che, a norma dell'art. 1 comma 767 della Legge n. 160/2019, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria hanno effetto per l'anno di riferimento se pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Dato atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 18/7/2023;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D. Lgs. n.267/2000, come modificato dall'art. 3 comma 2-bis del D. L. n.174/2012, il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile competente per materia e dal Ragioniere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati.

Il Presidente Grasselli cede la parola, per l'illustrazione dell'argomento, alla Vicesindaca Zanna che espone il punto richiamandosi ai contenuti della proposta.

Si dà atto che rientra il Consigliere Rimondi alle ore 20.59. I Consiglieri presenti sono 14.

Il Presidente apre il dibattito. Nessuno interviene.

Il Presidente apre alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Rimondi Simone (G.C. Civicamente Samoggia) dichiara che i gruppi esprimeranno

voto contrario a questa delibera come contrario è stato alla deliberazione delle aliquote IMU, che non è oggetto di trattazione in questa seduta, in quanto si va in data odierna a correggere un errore. Peraltro rimane l'impianto della tariffazione che i gruppi consiliari a nome dei quali egli parla hanno osteggiato. Pertanto conferma il voto contrario a una scelta che nei mesi scorsi ha aumentato l'IMU sui capannoni industriali e artigianali. Infine aggiunge che la dichiarazione era congiunta con i gruppi Movimento Cinque Stelle e Misto.

La Consiglieria Graziano Emanuela (Capogruppo G.C. Lega per Salvini Premier) afferma che questa delibera non ha ad oggetto le aliquote IMU, ma è solo finalizzata a togliere una soprattassa del 30% per omessa dichiarazione, quindi a suo avviso è molto importante far capire ai cittadini che si tratta di una delibera che va a loro favore. Quindi se un cittadino incorrerà in errore pagherà solo 50 euro. Per queste ragioni, a suo avviso, votare contro è una cosa assurda.

A questo punto il Consigliere Rimondi interrompe la Consiglieria Graziano per ribattere; il Presidente lo richiama all'ordine.

La Consiglieria Graziano conclude ribadendo che la presente delibera non ha ad oggetto aumento di aliquote IMU, ma riduzione delle sanzioni, per cui voterà a favore.

La Consiglieria Lelli Silvia (Capogruppo G.C. Energie Pulite Valsamoggia) riscontra che la presente proposta va a favore del cittadino e non è oggetto della stessa la rimodulazione delle tariffe IMU, per cui il voto sarà favorevole.

Il Consigliere Colangeli Stefano (Capogruppo G.C. Movimento Cinque Stelle) ritiene doveroso fare una precisazione e dà lettura di uno stralcio del testo della proposta che di seguito si riporta:

"delibera di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento 1) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 come segue".

Non essendoci altre dichiarazioni di voto, il Presidente indice la votazione.

Per tutto quanto si fa integrale rinvio alla registrazione in atti al n. 42349.

Con voti favorevoli 11 e contrari 3 (Consiglieri Falco Giuseppe – Gruppo Misto; Colangeli Stefano – G.C. Movimento Cinque Stelle; Rimondi Simone – G.C. Civicamente Samoggia), resi nei modi di legge

presenti n. 14 Consiglieri Comunalì – votanti n. 14

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

1) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2023 come segue:

aliquota dello 0,55 per cento

- o per le unità immobiliari ad uso abitativo adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A1, A/8 e A/9, e relative pertinenze come per legge individuate

aliquota 0,84 per cento

- o per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, come per legge individuate, che il possessore o titolare di altro diritto reale, concede in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori/figli), che le utilizzano a titolo di abitazione principale purchè residenti in base alle risultanze anagrafiche;
- o per l'unità immobiliare di categoria catastale A (escluso A10) e pertinenze ammesse, locate a persona fisica a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori – ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n. 431/98.
- o terreni agricoli

aliquota 0,00 per cento

- o per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/1994;

aliquota 0,90 per cento

- o per le unità immobiliari accatastate in categoria C/1 (negozi e botteghe), l'agevolazione adottata dall'Amministrazione comunale ha lo scopo di tutelare le attività economiche ed artigianali, ma nello stesso tempo anche di incrementare l'apertura di nuovi esercizi commerciali a servizio della collettività.

aliquota 1,06 per cento

- o per le aree edificabili,
- o per i fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze, come per legge individuate prive di contratto di locazione registrato, comodato scritto, comunque non occupati da nessun soggetto e tenute a disposizione dal proprietario, da rapportarsi al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- o Per i fabbricati di categoria D, escluso i fabbricati classificati nella categoria D10 (fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3-bis D.L. n. 557/1994)

aliquota 0,96 per cento

- o per tutti gli immobili che non rientrano nelle fattispecie precedentemente indicate.

2) Di confermare per le fattispecie di seguito indicate **la detrazione per abitazione principale o equiparata all'abitazione principale, e relative pertinenze, nella misura di euro 200;** come prevista dall'art. 1 comma 749 della legge n. 160/2019;

- o per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- o la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, qualora l'unità immobiliare non sia classificabile come alloggio sociale, ai sensi del Decreto Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008.

3) **Di dare atto**, inoltre, che:

- l'abitazione principale, a norma di legge, è "l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente";
- le pertinenze dell'abitazione principale sono "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

4) **Di stabilire** che ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (misura inferiore al valore ordinario stabilito) il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita comunicazione scritta, per le variazioni intervenute nel 2023, su modello messo a disposizione dal Comune di Valsamoggia, allegando la documentazione specificata nel modello stesso, entro e non oltre il **31/12/2023**. La presentazione della comunicazione è condizione indispensabile per il riconoscimento del beneficio.

Chi presenta la comunicazione non deve per la stessa fattispecie presentare dichiarazione su modello ministeriale.

Non deve essere presentata alcuna comunicazione, se nell'anno 2022 o in anni antecedenti, la circostanza è già stata dichiarata, e le condizioni non sono cambiate.

La comunicazione è valida esclusi i casi previsti dalla normativa IMU in cui occorre obbligatoriamente la dichiarazione, (modello ministeriale).

La mancata presentazione della documentazione richiesta sopra specificata equivale ad omissione della denuncia, sanzionabile ai sensi dell'art. 1 comma 775, Legge 160/2019, con applicazione della sanzione per omessa denuncia nella misura minima di € 50,00.

5) **Di dare atto** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra riportate, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2023 approvato con delibera di C. C. n. 40 del 28/03/2023, ai sensi della normativa vigente;

6) **Di dare atto** che il presente provvedimento ha natura regolamentare ai sensi dell'art. 52 del

D. Lgs. n. 446/1997 ed integra le disposizioni regolamentari vigenti.

7) **Di provvedere** ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Infine, il **Consiglio Comunale**, stante l'urgenza di procedere allo scopo di consentire agli uffici comunali competenti l'adozione dei provvedimenti dei quali questo atto è presupposto ed in particolare per consentire la pubblicazione delle aliquote sui siti istituzionali al fine di agevolare i contribuenti e chi fornisce assistenza fiscale nei calcoli dei versamenti dovuti, con separata votazione espressa nei modi e forme di legge, dal seguente esito:

voti favorevoli 11 e contrari 3 (Consiglieri Falco Giuseppe – Gruppo Misto; Colangeli Stefano – G.C. Movimento Cinque Stelle; Rimondi Simone – G.C. Civicamente Samoggia)

presenti n. 14 Consiglieri Comunali – votanti n. 14

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI **VALSAMOGGIA**

Città Metropolitana di Bologna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente/F.F.
Grasselli Luca

Il Segretario/F.F.
Maglione Maria Consiglia